

Codice A1906A

D.D. 24 dicembre 2019, n. 787

**R.D. 1443/1927. Istanza della Società AGE EV MINERALE S.r.l. di conferimento del Permesso di Ricerca denominato "Alpe Cruvino" per minerali metallici. Comuni di Bruzolo, Chianocco, Condove e Usseglio (TO). Codice P0045T.**

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443: “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere” e il relativo regolamento emanato con il D.P.R. n. 382 del 18 giugno 1994;

visto il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 “Norme di Polizia delle miniere e delle cave”;

visto il D.lgs. 624/1996 “Recepimento di alcune Direttive CEE sull’igiene e sicurezza delle attività estrattive”;

vista il d.lgs. 104/2017 che ha modificato il d.lgs. 152/2006 e la l.r. 40/1998 sulle “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”;

vista l’istanza in data 26.09.2018 con la quale il Sig. Franco Monticelli in qualità di delegato dal legale rappresentante della Società AGE EV MINERALE S.r.l. con sede a Torino (TO), Corso Re Umberto I n. 7, CAP 10122, ha chiesto il conferimento del permesso di ricerca denominato “Alpe Cruvino”, esteso su di un’area di 343 ettari situata nel territorio dei comuni di Bruzolo, Chianocco, Condove e Usseglio (TO), per minerali di titanio, cromo, cobalto, nichel, rame, zinco, molibdeno, argento, antimonio, wolframio, oro, piombo, bismuto, elementi del gruppo del platino ed elementi delle terre rare;

esaminata la documentazione allegata all’istanza, in particolare il programma dei lavori di ricerca consistente: in una prima fase, da realizzare nel primo anno, nella quale saranno effettuati la raccolta e la valutazione analitica dei lavori svolti in precedenza, rilevamenti geologici e strutturali di dettaglio con campionature in superficie e in sotterraneo dei vecchi lavori minerari con il metodo XRF. Una seconda fase, prevista il secondo anno, nella quale saranno effettuati rilievi geofisici sia a terra sia elitrasportati. Il rilievo con mezzo aereo sarà effettuato solo se i risultati delle ricerche della prima fase ne giustificheranno l’uso ;

considerato che:

in data 25 marzo 2019 la Società AGE EV MINERALE S.r.l. ha presentato una nota al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare-Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, corredata da una relazione esplicativa ed una planimetria inerente il permesso di ricerca in oggetto, in sospeso presso la Regione Piemonte, nella quale chiedeva di *“valutare eventualmente una procedura semplificata che permettesse alla Regione Piemonte di procedere nell’istruttoria delle istanze presentate”*;

in data 26 giugno 2019, con nota acquisita al prot.n. 61629/A1906A il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ha risposto alla Società richiedente e per conoscenza alla Regione Piemonte che a seguito dell’esame del progetto gli interventi ivi descritti sono riconducibili esclusivamente ad attività di indagine conoscitiva ed esplorativa dell’area. Pertanto, non risultando in programma la realizzazione di opere e interventi di trasformazione del territorio o attività che possono avere incidenze sui fattori di cui all’art. 5, comma 1, lettera c) del d.lgs. 152/2006 ritiene che le attività di ricerca previste dal progetto in questione esulino dal campo di applicazione della disciplina di VIA;

con nota n.76240/A1906A del 05 agosto 2019 il Settore Polizia mineraria, cave e miniere ha dato comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L.241/1990;

in data 24 settembre 2019 si è tenuta la prima riunione della Conferenza di Servizi prevista dall'art. 5 del citato D.P.R. 382/1994, in modalità sincrona, nella quale non sono emersi motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

con nota n. 16507 del 24 settembre 2019 la Soprintendenza SABAP per la Città Metropolitana di Torino ha espresso parere favorevole, non rilevando motivi ostativi all'esecuzione delle indagini, dettando nel contempo prescrizioni a tutela di possibili ritrovamenti fortuiti di reperti mobili e stratigrafie di natura archeologica;

la domanda della Società AGE EV MINERALE S.r.l., il programma di ricerca e il piano topografico, previo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte sono stati pubblicati all'Albo Pretorio telematico dei Comuni interessati per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 3 ottobre 2019, con referto senza osservazioni e opposizioni;

visti gli atti d'ufficio e quanto sopra esposto si ritiene di accogliere l'istanza di permesso di ricerca per 2 anni proposta in oggetto con le seguenti specifiche condizioni:

considerato che l'art. 7 del R.D. 1443/1927 stabilisce il pagamento del diritto proporzionale alla superficie con cadenza annuale anticipata il permesso viene conferito per anni 1 (uno), a condizione che la sopra citata Società effettui il pagamento dovuto per il primo anno. Alla scadenza, il permesso sarà automaticamente prorogato di 1 (uno) ulteriore anno a condizione che l'impresa effettui, entro la scadenza del primo anno, il pagamento dovuto per l'anno successivo;

l'area del Permesso, entro la quale il titolare potrà eseguire i lavori di ricerca, è estesa su ettari 343 ed è delimitata con linea continua di colore rosso sul piano topografico alla scala 1:10.000, che si allega alla presente Determinazione per farne parte integrante. I vertici sono identificati da una sigla progressiva da V1 a V5 ed hanno le seguenti coordinate (UTM WGS84 Z32N):

vertice:	Est	Nord
V1	360134	5004291
V2	358409	5004447
V3	358004	5004740
V4	357713	5006135
V5	359917	5005931

il titolare del Permesso di Ricerca è tenuto ad attuare il progetto di ricerca secondo il progetto allegato alla domanda;

corrispondere ai sensi dell'art.7 del R.D. 1443/1927, per il Permesso di Ricerca, il diritto annuo anticipato, pari a 3,97 euro per ettaro, per un importo complessivo di € 1361,71 (milletrecentosessantuno/71) euro, mediante versamento sul Conto Corrente Postale n° 10364107 intestato alla "Tesoreria Regione Piemonte", causale "Permesso di Ricerca Alpe Cruvino, Comune: Bruzolo, Chianocco, Condove e Usseglio (TO)- P0045T" oppure mediante bonifico bancario sul conto IT/91/S/02008/01033/000040777516 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, causale "permesso di ricerca Alpe Cruvino, Comune: Bruzolo, Chianocco, Condove e Usseglio (TO)- P0045T ". Il pagamento del diritto dovuto per l'anno seguente, di importo pari a quello del primo anno ( 1361,71 €), dovrà essere versato entro la scadenza dell'anno stesso. I pagamenti saranno introitati, rispettivamente, sul capitolo 31710 del bilancio 2019 (accertamento n. 1050/2019) e sul corrispondente capitolo del bilancio 2020;

inviare, ogni 12 mesi, al Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere una relazione sull'andamento della ricerca e sui risultati ottenuti;

fornire ai Funzionari del Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere tutti i mezzi necessari per visitare i luoghi di lavoro e comunicare agli stessi funzionari i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;

provvedere al riassetto ambientale delle aree oggetto di ricerca mineraria prima della scadenza del Permesso di Ricerca, come previsto dall'art. 9 della Legge n. 221/1990 citata nelle premesse;

segnalare immediatamente alla Soprintendenza SABAP per l'Area Metropolitana di Torino, come indicato nella nota n. 16507 del 24 settembre 2019, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004, i ritrovamenti fortuiti di reperti mobili e le stratigrafie di natura archeologica. I beni ritrovati dovranno essere possibilmente conservati nella loro giacitura originaria e i lavori in quel tratto dovranno essere interrotti sino al sopralluogo da parte di un funzionario della Soprintendenza;

nel caso in cui il progetto di ricerca dovesse essere sostanzialmente variato durante il periodo di vigenza, il titolare del permesso di ricerca è tenuto a richiedere preventivamente all'Autorità Competente se le modifiche da apportare siano da assoggettare alla procedura di valutazione di compatibilità ambientale prevista dal d.lgs. 152/2006;

il titolare del Permesso di Ricerca è tenuto all'osservanza di quanto previsto dal D.P.R. 128/1959 in materia di Polizia delle miniere, cave e torbiere e dal D.lgs. 624/1996 concernente la sicurezza dei lavoratori nelle attività estrattive, in particolare 8 giorni prima dell'inizio dei lavori presentare la Denuncia d'esercizio contenente i nominativi del Direttore Responsabile e del Sorvegliante e il DSSC (Documento di Sicurezza e Salute Coordinato) ;

tutto ciò premesso:

vista la Legge 16 maggio 1970, n. 281 – provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

vista la Legge 29 dicembre 1971, n. 1: “Norme per l'istituzione e l'applicazione dei tributi propri della Regione Piemonte” e s.m.i.;

vista la l.r. 45/1989 sul vincolo idrogeologico;

vista la Legge 30 luglio 1990, n. 221 sulle Nuove Norme per l'attuazione della politica mineraria;

visto il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali”;

vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 “Disposizioni normative per l'attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

visti i D.D.P.C.M. 12/10/2000, 13/11/2000 e 22/12/2000 con i quali le funzioni amministrative in materia di miniere sono state effettivamente conferite alle Regioni a decorrere dal 1° gennaio 2001;

visto il D. lgs. n. 42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

vista la D.D. n. 252 del 29 aprile 2019 di aggiornamento del canone annuale riferito alle concessioni minerarie e ai permessi di ricerca;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

IL DIRIGENTE

visto il D.lgs. 165/2001;  
visto l'art. 17 della l.r. 23/2008;

*determina*

Di conferire, per le motivazioni espresse in premessa, alla Società AGE EV MINERALE S.r.l., con sede legale in Torino (TO), Corso Re Umberto I n. 7, CAP 10122, il Permesso di Ricerca per minerali di titanio, cromo, cobalto, nichel, rame, zinco, molibdeno, argento, antimonio, wolframio, oro, piombo, bismuto, elementi del gruppo del platino, elementi delle terre rare denominato "ALPE CRUVINO" situato in territorio dei comuni di Bruzolo, Chianocco, Condove e Usseglio (TO). Il permesso viene conferito per anni 1 (uno), a condizione che detta impresa effettui il pagamento del diritto di cui al punto 5, lettera a). Il conferimento del permesso decorre dalla data di tale pagamento.

Alla scadenza, il permesso sarà automaticamente prorogato di 1 (uno) ulteriore anno a condizione che l'impresa effettui, entro la scadenza del primo anno, il pagamento del diritto dovuto per l'anno successivo, nella misura e con le modalità individuate al punto 5, lettera a). La proroga decorrerà dalla data di tale pagamento.

L'area del Permesso, entro la quale il titolare potrà eseguire i lavori di ricerca, è estesa su ettari 343 ed è delimitata con linea continua di colore rosso sul piano topografico alla scala 1:10.000, che si allega alla presente Determinazione per farne parte integrante. I vertici sono identificati da una sigla progressiva da V1 a V5 ed hanno le seguenti coordinate (UTM WGS84 Z32N):

vertice:	Est	Nord
V1	360134	5004291
V2	358409	5004447
V3	358004	5004740
V4	357713	5006135
V5	359917	5005931

Il titolare del Permesso di Ricerca è tenuto ad attuare il progetto di ricerca secondo il progetto allegato alla domanda.

Il titolare del Permesso di ricerca è tenuto inoltre a:

corrispondere ai sensi dell'art.7 del R.D. 1443/1927, per il Permesso di Ricerca, il diritto annuo anticipato, pari a 3,97 euro per ettaro, per un importo complessivo di € 1361,71 (milletrecentosessantuno/71) euro, mediante versamento sul Conto Corrente Postale n° 10364107 intestato alla "Tesoreria Regione Piemonte", causale "Permesso di Ricerca Alpe Cruvino, Comune: Bruzolo, Chianocco, Condove e Usseglio (TO)- P0045T" oppure mediante bonifico bancario sul conto IT/91/S/02008/01033/000040777516 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, causale "permesso di ricerca Alpe Cruvino, Comune: Bruzolo, Chianocco, Condove e Usseglio (TO)-P0045T ". Il pagamento del diritto dovuto per l'anno seguente, di importo pari a quello del primo anno ( 1361,71 €), dovrà essere versato entro la scadenza dell'anno stesso. I pagamenti saranno introitati, rispettivamente, sul capitolo 31710 del bilancio 2019 (accertamento n. 1050/2019) e sul corrispondente capitolo del bilancio 2020;

inviare, ogni 12 mesi, al Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere una relazione sull'andamento della ricerca e sui risultati ottenuti;

fornire ai Funzionari del Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere tutti i mezzi necessari per visitare i luoghi di lavoro e comunicare agli stessi funzionari i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;

provvedere al riassetto ambientale delle aree oggetto di ricerca mineraria prima della scadenza del Permesso di Ricerca, come previsto dall'art. 9 della Legge n. 221/1990 citata nelle premesse; segnalare immediatamente alla Soprintendenza SABAP per l'Area Metropolitana di Torino, come indicato nella nota n. 16507 del 24 settembre 2019, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004, i ritrovamenti fortuiti di reperti mobili e le stratigrafie di natura archeologica. I beni ritrovati dovranno essere possibilmente conservati nella loro giacitura originaria e i lavori in quel tratto dovranno essere interrotti sino al sopralluogo da parte di un funzionario della Soprintendenza. Nel caso in cui il progetto di ricerca dovesse essere sostanzialmente variato durante il periodo di vigenza, il titolare del permesso di ricerca è tenuto a richiedere preventivamente all'Autorità Competente se le modifiche da apportare siano da assoggettare alla procedura di valutazione di compatibilità ambientale prevista dal d.lgs. 152/2006.

Il titolare del Permesso di Ricerca è tenuto all'osservanza di quanto previsto dal D.P.R. 128/1959 in materia di Polizia delle miniere, cave e torbiere e dal D.lgs. 624/1996 concernente la sicurezza dei lavoratori nelle attività estrattive, in particolare 8 giorni prima dell'inizio dei lavori presentare la Denuncia d'esercizio contenente i nominativi del Direttore Responsabile e del Sorvegliante e il DSSC (Documento di Sicurezza e Salute Coordinato) .

8. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Il Permesso di Ricerca è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

La presente Determinazione verrà inviata ai soggetti interessati dal procedimento.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Settore  
Dott. Edoardo Guerrini

VISTO  
Il Direttore regionale  
Dott.ssa Giuliana Fenu  
MG/FT/mcc